

## VERBALE DI INCONTRO

**Tra**

La **Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna**, rappresentata dal Dott. Mario Guerrini (nel prosieguo per brevità indicata anche come la Federazione) con il Direttore Generale Dott. Paolo Giuseppe Grignaschi assistita dal Prof. Avv. Felice Testa;

**e**

La **Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)** rappresentata dai Sigg.ri Violini Alessandro; Di Nucci Corrado; Ribezzi Luigi; Ridolfi Lorenzo; Salciccia Patrizia; Olivieri Alfonso; Mattei Curzio.

La **Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi (FIBA-CISL)** rappresentata dai Sigg.ri Marchiori Paolo; Palombo Angelo; Milita David; Rocchi Imolo; Rosati Marco; Ruggeri Riccardo.

La **Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL)** rappresentata dai Sigg.ri Silvestri Giovanni; Bergamini Enrico; Alviano Glaviano Paola; Manzione Michele; Petrolini Fabrizio; Fantini Francesco;

La **Uil Credito e Assicurazioni (UILCA)** rappresentata dai Sigg.ri Crielesi Paolo; Galizia Ignazio; Santarelli Fabio.

Il **Sindacato Nazionale dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane/Banche di Credito Cooperativo - (SINCRA-UGL Credito)** rappresentato dai Sigg.ri Pernisco Gianluca; Fornari Antonio; Bracciotti Stefano; Penna Gaetano.

Il giorno 5 Ottobre 2010 le parti, come in epigrafe evidenziate e rappresentate si sono incontrate nell'ambito dello svolgimento della verifica tecnica di cui all'ultimo comma dell'art. 3 dell'allegato F al c.c.n.l. 21.12.2007; ad esito di detto incontro, le parti, tenuto conto di quanto disposto in materia di Premio di Risultato dal richiamato c.c.n.l. e dal c.i.i. del 27.11.2009,

convengono

- che il riferimento all'anno 2008 attualmente riportato agli ultimi due alinea del penultimo comma dell'art. 1, del c.i.i. 27.11.2009 è frutto di un riconoscibile errore materiale; detti ultimi due alinea vengono pertanto sostituiti dai seguenti:
  - "anno 2010: il Premio di Risultato sarà calcolato sui dati di bilancio del **2009** e sarà pari all'85% della percentuale minore applicata alla fascia di appartenenza moltiplicato il RLG registrato nell'anno di misurazione
  - anno 2011: il Premio di Risultato sarà calcolato sui dati di bilancio del **2010** e sarà pari al 90% della percentuale minore applicata alla fascia di appartenenza moltiplicato il RLG registrato nell'anno di misurazione."

La correzione sopra convenuta verrà pertanto riportata nel testo coordinato del citato c.i.i.

- Che in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 lett. a) i lavoratori cui è applicato il c.i.i. sopra citato dipendenti dalla Banca di Credito Cooperativo S. Felicità di Affile e dalla Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani nonché, in applicazione della successiva lett. b), i lavoratori dipendenti dalla Banca di Cagliari di Credito Cooperativo, non maturano il premio di risultato; ai fini di cui al secondo comma del citato art. 7 viene precisato, comunque, che il premio di risultato che i dipendenti della suddetta Banca di Cagliari avrebbero maturato qualora la Banca non fosse stata in commissariamento è quello che risulta dalla tabella allegata *sub* all. 3 al presente verbale.
- Che per i lavoratori cui è applicabile il c.i.i. sopra citato alle dipendenze la Banca di Capranica di Credito Cooperativo e la Banca della Tuscia di Credito Cooperativo è quello che risulta dalla tabella allegata *sub* all. 2 al presente accordo, in applicazione di quanto disposto al penultimo comma dell'art. 1 del medesimo c.i.i.
- Che, fermo restando quanto sopra, il premio di risultato da erogare nell'anno 2010, con riferimento ai risultati di bilancio dell'anno 2009 al personale dipendente dalle Associate alla Federazione è quello che risulta dalla tabella allegata *sub* all. 1 al presente verbale.

Le parti convengono inoltre sull'opportunità di dare corso ad uno specifico incontro ai sensi della nota a verbale in calce all'art. 1 del c.i.i. 27.11.2009 avente ad oggetto anche le possibili prospettive future della Banca di Credito Cooperativo di S. Felicità di Affile, attesa la circostanza per la quale per il secondo anno consecutivo detta Banca, ai sensi delle norme contrattuali collettive in materia, non dà corso all'erogazione del premio di risultato.

Roma, lì 5 Ottobre 2010.

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO  
DEL LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA

FABI

FIBA CISL

FISAC CGIL

SINCRA UGL CREDITO

UILCA